

766

RELAZIONE

ALLA PROPOSTA DI LEGGE, D'INIZIATIVA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO REGIONALE, SU:

"COSTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER L'ANNO INTERNAZIONALE DEL  
BAMBINO!"

Come è noto l'Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 21/12/76 ha adottato una risoluzione che ha dichiarato il 1979 'Anno Internazionale del Bambino', con le seguenti finalità:

- a) Servire da quadro di riferimento agli sforzi in atto per rendere maggiormente coscienti dei particolari specifici problemi dell'infanzia i vari livelli decisionali, nonché la stessa popolazione;
- b) consolidare la consapevolezza che i programmi in favore dell'infanzia costituiscono parte integrante dei piani di sviluppo economico e sociale, con ciò riaffermando l'obiettivo di realizzare a breve e a lungo termine attività di particolare impegno a favore dell'infanzia, sia a livello nazionale che internazionale;
- c) migliorare il livello di una politica per l'infanzia, mediante concrete realizzazioni, evitando scopi celebrativi non finalizzati.

Il Governo italiano, come altri Paesi, ha aderito alle iniziative, ed ha affidato al Ministero dell'Interno la responsabilità della costituzione e del funzionamento della Commissione nazionale italiana.

Ha provveduto inoltre alla designazione di una segreteria nazionale ed alla costituzione di un comitato di coordinamento delle attività regionali, nel quale la Regione Puglia è rappresentata da un funzionario dell'Assessorato ai servizi sociali, indicato dalla Giunta regionale.

Lo stesso Ministero ha invitato le Regioni a formare comitati regionali ad "hoc" quale supporto alle Regioni stesse per le iniziative da intraprendere e per indicazioni circa attività da concordare a livello territoriale, interregionale e nazionale.

In tale contesto è opportuno che la Regione Puglia provveda a costituire un comitato rappresentativo delle forze interessate alla

tutela dell'infanzia, con il compito di collaborare con la Regione per definire orientamenti e progetti per l'infanzia nel territorio regionale.

La composizione del comitato è contenuta nell'art. 2.

Le tematiche indicate e proposte dalla commissione nazionale, che potranno essere adottate liberamente dalla Regione Puglia, in riferimento alla propria realtà, sono le seguenti:

- 1) la tutela dei diritti del bambino;
- 2) il bambino e la famiglia;
- 3) il bambino e la salute;
- 4) il bambino, la scuola, l'educazione; il diritto alla conoscenza, alla creatività, alla partecipazione;
- 5) il bambino nella realtà sociale;
- 6) la formazione degli operatori per i servizi educativi, sociali e sanitari.

In conseguenza di ciò, e con preciso riferimento ai punti su menzionati, è previsto un coinvolgimento delle competenze del Consiglio regionale e degli Assessorati alla sanità, alla istruzione, ai servizi sociali ed alla cultura per la definizione delle iniziative da intraprendere per l'A.I.B. e per il migliore utilizzo delle risorse.

Gli artt. 3,4 e 5 trattano degli aspetti amministrativo-funzionali e di gestione del comitato regionale e dei suoi rapporti con il Consiglio, e con l'esecutivo.

Gli artt. 6 e 7 sono dedicati alla parte finanziaria della legge con l'indicazione dello stanziamento ed i relativi capitali di spesa.

PROPOSTA DI LEGGE

"COSTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER L'ANNO INTERNAZIO -  
NALE DEL BAMBINO"

AD INIZIATIVA

DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA  
PUGLIA

## ART. I

La Regione Puglia, in ricorrenza dell'anno internazionale del bambino, vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e tenuto conto dell'invito formulato dal Governo alle Regioni, promuove un programma di iniziative intese a porre all'attenzione dei vari livelli decisionali e della popolazione i problemi dell'infanzia, attuando attività di particolare impegno e concrete realizzazioni.

## ART. 2

Per la definizione dei programmi ed iniziative di cui all'articolo precedente, nonché per le indicazioni circa le attività da attuare a livello internazionale e nazionale, è costituito il Comitato regionale per lo anno internazionale del bambino, presieduto dal Presidente del Consiglio regionale - o da un suo delegato - e composto dagli Assessori regionali ai Servizi sociali, alla sanità, all'istruzione, alla cultura, dai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti V e VI, dal Commissario del Governo per la Regione, <sup>da</sup> un rappresentante dell'ANCI e da uno dell'UPI, dal Sovrintendente scolastico regionale, dai Rettori delle Università di Bari e di Lecce, dai Presidenti dei Tribunali per i minorenni di Bari e di Lecce, da un rappresentante della Federazione regionale unitaria CGIL - CISL - UIL, dal Delegato regionale del C.O.N.I., dal Presidente del Comitato regionale della C.R.I., da un rappresentante della Consulta regionale per l'emigrazione, da un rappresentante della Consulta

regionale per la Cooperazione nonchè dai rappresentanti delle associazioni con finalità a favore dell'infanzia, in numero non superiore a sei.

Il Comitato predetto viene costituito con atto del Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza.

Per ogni componente effettivo dovrà essere designato anche uno supplente.

L'incarico di Segretario del Comitato viene affidato dal Presidente del Consiglio regionale a funzionario del Consiglio, udito l'Ufficio di Presidenza.

Del Comitato fa parte, con voto consultivo, il rappresentante della Regione nel Comitato per il coordinamento delle attività regionali.

#### ART. 3

Il Comitato ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale ed è da questo dotato delle attrezzature e del personale necessario.

Esso dura in carica sino al 30 giugno 1980.

#### ART. 4

Il Comitato elegge nel suo seno un Esecutivo, costituito da sette membri compreso il Presidente.

Le funzioni di Segretario dell'Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Comitato.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno sei membri.

Il Comitato riferisce sulla sua attività al Consiglio regionale mediante relazione scritta, da depositarsi presso la Presidenza entro il 30 luglio 1980.

ART. 5

---

All'Esecutivo è affidata la gestione del fondo a disposizione del Comitato secondo le deliberazioni dello stesso.

L'Esecutivo per la sua attività si avvale degli uffici amministrativo-contabili del Consiglio regionale.

ART. 6

---

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire \_\_\_\_\_ che il Consiglio regionale metterà a disposizione del Comitato.

ART. 7

---

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento

cap.

Variazioni in diminuzione

cap.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
VI Commissione Consiliare permanente II